



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“Fra Domenico da Peccioli “**  
**Via Garibaldi 6 - 56037 PECCIOLI (PI)**  
**Tel.0587/635022 – Cod. Fisc. 81001730506**  
**E-mail: [PIIC81300N@istruzione.it](mailto:PIIC81300N@istruzione.it) - [PIIC81300N@pec.istruzione.it](mailto:PIIC81300N@pec.istruzione.it)**

Peccioli, 9 marzo 2023

Alle famiglie degli alunni frequentanti  
tutti i plessi scolastici  
I.C. “Fra Domenico da Peccioli”

A tutto il personale  
I.C. “Fra Domenico da Peccioli”

**Oggetto: circolare interna n. 70. Entrata in vigore della Legge Regionale 28 febbraio 2023, n. 8 “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009”**

Facendo riferimento alla precedente circolare interna n. 67, si viene a comunicare che la Legge Regionale n. 8/2023 di cui all’oggetto è stata pubblicata sul B.U.R.T. di oggi 8 marzo, pertanto, l’efficacia delle modifiche alla L.R. n. 40/2009, in tema di certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, avranno efficacia solo a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione, ossia dal 22 marzo 2023: fino ad allora rimarranno in essere le disposizioni precedenti. Per opportuna conoscenza, alla presente si allega il testo della L.R. n. 8/2023 e, di seguito, si riporta l’estratto di interesse (in vigore dal 22/03/2023 in poi).

**Art. 50 bis**

**Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico**

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.
2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”

Il Dirigente Scolastico  
**(prof. Gianluca La Forgia)**  
documento firmato digitalmente